

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO
AI SERVIZI SCOLASTICI.**

Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 9/3/1992
Modificato con deliberazione consiliare n. 72 del 29/12/1992
Modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 24/1/1996
Modificato con deliberazione consiliare n 49 del 28/09/2013

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – ISTITUZIONE

E' istituita nel Comune di Carpineti il servizio di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole materne statali e private e delle scuole dell'obbligo.
Detto servizio è disciplinato dal seguente regolamento.

ART. 2 - FINALITA'

Il Servizio di cui al precedente art. 1 mira al conseguimento delle seguenti finalità:

- a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto impediscono o limitano lo sviluppo della persona umana e la frequenza della scuola dell'obbligo e della scuola materna in conformità con gli artt. 3 e 34 della Costituzione.
- b) Rendere effettivo il diritto allo studio assicurando il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli, privi di mezzi economici.
- c) Favorire l'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicaps in collaborazione anche con i servizi dell'USL.
- d) Favorire il raccordo fra le diverse istituzioni scolastiche statali – private ed una effettiva collaborazione fra queste istituzioni diversamente gestite.
- e) Valorizzare il ruolo propositivo e programmatico degli organi collegiali e della scuola di cui al D.P.R. 217051974 n. 416 e successive modificazioni.

ART. 3 MODALITA' D'INTERVENTO

Entro il limite dei fondi stanziati a tale scopo in bilancio viene approvato ogni anno dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Scuola prevista al successivo art. 40 un programma di attività per la realizzazione dei seguenti interventi relativi all'assistenza scolastica:

- a) servizio trasporto alunni.
- b) servizio mensa.
- c) fornitura gratuita libri di testo.
- d) conferimento di borse di studio
- e) progetti di qualificazione del sistema scolastico.
- f) F) esperienze scuola-lavoro.

La Giunta Comunale tenuto conto dei risultati conseguiti nell'erogazione dei servizi e del sopravvenuto mutamento delle esigenze locali, sentito il parere della Commissione prevista al successivo art. 40, ha la facoltà di stabilire, con motivata deliberazione, iniziative di natura diversa, se ritenute più efficaci purché rientranti nelle finalità del presente regolamento.

TITOLO II

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

ART. 4 ISTITUZIONE

Il Comune di Carpineti istituisce il servizio di trasporto alunni, nell'ambito degli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico.

ART. 5 UTENZE

Il servizio viene rivolto agli alunni residenti nel comune frequentanti la scuola dell'infanzia e dell'obbligo.

ART. 6 CONVENZIONI CON ALTRI ENTI

Il servizio trasporto alunni potrà essere esteso subordinatamente alla stipula di apposita convenzione con gli enti a ciò preposti, e con la quale saranno tra l'altro definiti i relativi oneri, rapportati al costo del servizio e al numero degli utenti, anche ad alunni residenti in altri comuni limitrofi e frequentanti la scuola materna o dell'obbligo sul territorio comunale.

Viceversa il Comune potrà stipulare apposita convenzione con la quale tra l'altro saranno definiti gli oneri relativi rapportati al costo del servizio e al numero degli utenti per il trasporto di alunni residenti nel Comune e frequentanti scuole dell'obbligo e materne situate in Comuni limitrofi.

ART. 7 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il servizio di trasporto alunni viene svolto dal comune mediante mezzi e personale propri o con affidamento in appalto a ditte private in possesso dei necessari requisiti.

ART. 8 PIANO COMUNALE TRASPORTI

Annualmente sarà predisposto dalla giunta Comunale un piano comunale di trasporto scolastico secondo criteri programmatici ricavati sulla base del sistema scolastico territoriale.

L'esigenza del trasporto scolastico degli utenti viene individuata in base alla distanza della sede scolastica e alla pericolosità del trasporto a piedi, alla presenza di un servizio di trasporto pubblico adeguato.

ART. 9 CONTRIBUZIONE ()**

Tutti gli alunni residenti nel Comune, fruitori del servizio di trasporto scolastico rientrante nel piano comunale sono tenuti a contribuire al relativo costo mediante il pagamento di una retta determinata annualmente dalla Giunta Comunale in fasi di predisposizione di detto piano.

In caso di due o più fratelli fruitori del servizio di trasporto alunni, solo il primo è tenuto al pagamento della retta intera, mentre agli altri verrà applicata la retta al 50%.

Sono esenti dal pagamento della retta coloro che dimostrino condizioni di indigenza e disagio particolari.

Le domande di esenzione o riduzione delle rette, (***) verranno sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale.

ART. 10 RISCOSSIONE DELLE RETTE

Le rette del trasporto scolastico sono pagate dai genitori degli alunni fruitori del servizio entro 10 giorni dal ricevimento di apposito avviso mediante versamento della relativa somma presso la Tesoreria Comunale.

Il mancato pagamento entro tale termine della retta dovuta e l'eventuale morosità protratta per oltre 30 giorni senza giustificato motivo, potranno dar luogo al provvedimento di recupero coattivo nelle forme di legge.

ART. 11 CONTRIBUTO AGLI UTENTI

Il Comune potrà stabilire annualmente il rimborso pari ad 1/3 del costo chilometrico della quota spesa sostenuta da quelle famiglie che abitando in zone particolarmente disagiate provvedono direttamente a trasportare i propri figli alle fermate degli scuolabus evitando in tal modo prolungamenti di linee, per numero esiguo di utenti.

Potrà inoltre essere stabilito annualmente un rimborso per gli utenti che usufruiscono di mezzi di linea.

TITOLO III

SERVIZIO DI MENSA

ART. 12 ISTITUZIONE

Il Comune di Carpineti istituisce il servizio di mensa scolastica nell'ambito degli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico.

ART. 13 PIANO COMUNALE

Annualmente viene predisposto un piano comunale relativo alla mensa scolastica in funzione della frequenza delle Scuole Materne, elementare e media inferiori in cui l'organizzazione del tempo scolastico ed extra scolastico comporta la necessità di consumare a scuola la refezione.

ART. 14 COMPOSIZIONE PASTO

Per refezione scolastica si intende un pasto completo composto da primo piatto, secondo piatto e frutta ed in conformità alle tabelle dietetiche approvate dall'U.S.L. n. 13 di Castelnovo Monti.

ART. 15 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il servizio verrà svolto sia in economia con proprio personale e mezzi, acquistando il materiale occorrente per la gestione da ditte di fiducia dell'Amministrazione, sia in appalto ricorrendo ad aziende specializzate.

ART. 16 CONTRIBUTI () (****)**

Gli utenti del servizio mensa scolastica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono tenuti al pagamento del pasto effettivamente consumato. Il costo del pasto a carico dell'utenza è stabilito annualmente con deliberazione di Giunta comunale.

Per le scuole dell'infanzia, in caso di due o più fratelli frequentanti che usufruiscono del servizio di mensa solo uno paga il costo intero del pasto, mentre agli altri verrà applicata la riduzione del 50%.

Sono esenti dal pagamento del pasto coloro che dimostrino condizioni di indigenza e disagio particolari.

Le domande di esenzione o riduzione del costo del pasto verranno sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale".

ART. 17 CONVENZIONE CON GLI ALTRI ENTI

Detto servizio potrà essere esteso subordinatamente alla stipula di apposita convenzione con gli enti a ciò preposti e con la quale saranno tra l'altro definiti i relativi oneri rapportati al costo del servizio e al numero degli utenti, anche ad alunni residenti in altri comuni limitrofi e frequentanti scuole materne e dell'obbligo sul territorio.

Viceversa il Comune potrà stipulare apposita convenzione con la quale tra l'altro saranno definiti gli oneri economici in relazione al numero degli alunni ed al costo del servizio per alunni residenti nel comune e frequentanti scuole materne e dell'obbligo situate in comuni limitrofi.

ART. 18 AGGIORNAMENTO RETTE

Le rette saranno aggiornate con deliberazione di giunta Comunale annualmente in fase di predisposizione del piano comunale del servizio di mensa scolastica in relazione al costo reale del servizio calcolato sulla base del numero degli utenti e del numero dei pasti erogati.

ART. 19 SISTEMATARIFFARIO

Il sistema tariffario deve tendere al recupero di almeno il 50% del costo reale del servizio.

La retta massima deve essere calcolata indicativamente in ragione del costo pieno del pasto.

ART. 20 DETERMINAZIONE COSTO DEL PASTO

Per la determinazione del costo del pasto saranno presi in considerazione ai sensi delle Legge regionale 6/1983 le seguenti voci di spesa:

- costo dei generi alimentari;
- costo del personale: cuoca;
 eventuale dietista;
- costo del trasporto pasti;
- spese generali - economali - riscaldamento
 energia elettrica
 acqua-gas
 telefono ecc.
 manutenzione e riparazione: materiale ed attrezzature da
 cucina ecc.
- ammortamenti.

ART. 21 RISCOSSIONE DELLE RETTE

Le rette del servizio di mensa sono pagate dai genitori degli alunni fruitori del servizio entro 10 giorno dal ricevimento di apposito avviso mediante versamento della relativa somma presso la Tesoreria Comunale.

Il mancato pagamento entro tale termine della retta dovuta e l'eventuale morosità protratta per oltre 30 giorni senza giustificato motivo, potranno dal luogo al provvedimento di recupero coattivo nelle forme di legge,

ART. 22 ACCESSO AL SERVIZIO PER IL PERSONALE SCOLATICO

Possono usufruire del servizio di mensa scolastica con contributo a carico degli stessi con contribuzione determinata sulla base del costo effettivo del pasto o a tariffa agevolata, in base alle disposizioni vigenti in materia, gli operatori scolastici statali o comunali della scuola materna o dell'obbligo, che per esclusiva esigenza di servizio devono consumare il pasto a scuola.

TITOLO IV

BORSE DI STUDIO

ART. 23 FORME D'INTERVENTO

Entro i limiti dei fondi a tal fine stanziati in bilancio, la Giunta Comunale può concedere assegni di studio, nella misura fissata annualmente con la deliberazione approvata dal bando di concorso.

ART. 24 FINALITA'

L'intervento di cui al precedente articolo è finalizzato a garantire ai capaci e meritevoli, il proseguimento degli studi nella scuola è volto a favore degli studenti appartenenti a famiglie residenti nel territorio comunale e che frequentano la scuola dell'obbligo, le scuole secondarie superiori statali e corsi universitari legalmente riconosciuti o parificati e che si trovino nelle condizioni previste dai successivi articoli.

ART. 25 REQUISITI

I requisiti per la partecipazione al bando di cui sopra sono quelli previsti nella deliberazione di approvazione del bando stesso.

ART. 26 EMANAZIONE DEL BANDO

All'assegnazione della borsa di studio si provvede tramite bando di concorso approvato dalla giunta Comunale,(***).
Esso deve contenere:

- a) i requisiti per l'accesso;
- b) le norme per la determinazione dei punteggi relativi ai redditi ed al profitto scolastico;
- c) il termine per la presentazione della domanda e la eventuale documentazione da allegare alla stessa.

ART. 27 ASSEGNAZIONE

L'ufficio scuola procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e alla formazione della graduatoria dei concorrenti secondo l'ordine dei punteggi attribuiti.

L'assegnazione delle borse di studio è effettuata dalla Giunta Comunale.

TITOLO V

PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO

ART. 28 FORME D'INTERVENTO

In virtù della delega conferita con la Legge Regionale 6/1983, entro i limiti dei fondi a tal fine stanziati in bilancio, la Giunta Comunale, su proposta degli Organi scolastici competenti, sentito il parere della Commissione Scuola di cui al successivo articolo 40, approva annualmente un piano di qualificazione del Sistema Scolastico nell'ambito della scuola, dell'istruzione, dell'infanzia e dell'obbligo concernenti:

- a) fornitura di attrezzature e strumenti didattici a sostegno della espressione di attività integrative deliberate dagli organi scolastici;
- b) sostegno a progetti di sperimentazione didattica e a progetti educativi di carattere specifico deliberati dagli organi scolastici competenti;
- c) sostegno a iniziative volte a favorire il raccordo tra istituzioni scolastiche di vario grado (materna – elementare – media) e tra istituzioni dell'infanzia pubbliche e private;
- d) interventi per l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

TITOLO VI

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI

ART. 29 LIBRI DI TESTO

Il Comune provvede annualmente alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, secondo i criteri indicati dagli organi scolastici competenti ai sensi degli artt. 42 e 43 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 della Legge Regionale 6/1983.

ART. 30 CONTRIBUTI PER TESTI SCOLASTICI

Nei limiti della disponibilità economica l'Amministrazione comunale potrà annualmente soddisfare richiesta di testi scolastici, di pubblicazioni, o di altro materiale didattico ad uso individuale, in modo gratuito, o semigratuito ed anche in forma di prestito, a favore degli studenti della scuola media inferiore in relazione ad accertate condizioni di disagio economico e familiare.

TITOLO VII

ESPERIENZE SCUOLA LAVORO

ART. 31 MODALITA' D'INTERVENTO

Entro i limiti dei fondi a tal fine stanziati in bilancio, la Giunta Comunale promuove esperienze estive di Scuola Lavoro a sostegno anche di progetti sperimentali e a iniziative di raccordo fra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.

ART. 32 FINALITA'

L'intervento di cui al precedente art. 31 è finalizzato a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro nonché a favorire la qualificazione del Sistema Scolastico e formativo ed il costante rapporto con il mondo del lavoro.

ART. 33 UTENZA

L'esperienza estiva Scuola-lavoro viene rivolta agli studenti preferibilmente residenti nel Comune e frequentanti le Scuole superiori pubbliche o private al fine del conseguimento di titolo di studio ed ai frequentanti corsi di formazione professionale pubblici o convenzionati previo accordo con gli enti a ciò preposti.

ART. 34 ONERI

Il Comune di Carpineti assume a proprio carico gli oneri riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile contro terzi dell'allievo nel periodo di permanenza dello stesso all'interno dell'ente.

Può riconoscere altresì allo stesso un assegno personale che sarà determinato annualmente.

TITOLO VIII

SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E ADULTI

ART. 35 ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Al fine di potenziare le opportunità educative e per rispondere ad esigenze di carattere sociale, il Comune nei limiti della propria disponibilità economica, può attuare e favorire in tempo non scolastico, sia nel periodo invernale che estivo, servizi ed attività a carattere educativo e ricreativo destinati ai minori compresi dai 3 ai 14 anni ricercando il collegamento con le scuole e la collaborazione dell'associazionismo culturale, sportivo e ricreativo.

ART. 36 FORMAZIONE CULTURALE ADULTI

Per gli adulti, per le finalità di cui al precedente articolo il Comune nel limite della propria disponibilità economica può promuovere: corsi di formazione culturale di base e su tematiche specifiche, attività educative e formative per persone che si trovino all'interno di istituzioni assistenziali.

TITOLO IX

CONVENZIONI

ART. 37 FORME DI COGESTIONE

Il Comune potrà attivare forme di cogestione tra Scuole private, Materne o dell'obbligo, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione con la quale saranno stabilite le relative modalità, rapporti economici.

ART. 38 CONVENZIONE CON ENTI PRIVATI

Potrà pure essere previsto, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione l'astensione dei servizi scolastici di accesso (mensa, trasporti, fornitura di testi scolastici) disciplinati dal presente Regolamento, anche agli alunni delle scuole private di cui al precedente articolo alle stesse condizioni della utenza della scuola pubblica (modi di contribuzione).

ART. 39 FORME DI GESTIONE ASSOCIATA

Qualora le esigenze del servizio lo richiedano il Comune potrà promuovere la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato dei servizi e delle attività disciplinate dal presente regolamento, con enti locali o loro enti strumentali in base ad apposite intese e convenzioni.

TITOLO X

COMMISSIONE SCUOLA

ART. 40 COMPOSIZIONE

Allo scopo di favorire la più ampia partecipazione delle componenti interessate ai problemi della scuola a livello comunale, è istituita una commissione per la pubblica istruzione, nominata dal Consiglio Comunale e della qual fanno parte:

- a) il Sindaco o suo delegato;
- b) n. 5 rappresentanti nominati dalla Maggioranza consiliare;
- c) n. 2 rappresentanti nominati dalla Minoranza consiliare;

Alle sedute della suddetta Commissione potranno altresì essere invitati il Direttore Didattico ed il Preside, senza diritto di voto.

Alle sedute della Commissione sarà presente l'Istruttore ai Servizi Sociali del Comune senza diritto di voto con funzioni di segretario.

ART. 41 DURATA

La Commissione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale di riferimento.

Rimane comunque in carica fino all'insediamento della nuova Commissione.

ART. 42 CESSAZIONE DALL'INCARICO DI COMPONENTE LA COMMISSIONE

I componenti la Commissione indicata al precedente art. 40 cessano dalle funzioni, fuori dalle ipotesi di scadenza normale o di anticipata cessazione della Commissione, per il verificarsi delle seguenti cause:

- a) morte;
- b) dimissioni
- c) decadenza per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive della Commissione.

La Commissione dopo averne preso atto, è tenuta a comunicare la cessazione dell'incarico dei propri membri e le cause che l'hanno determinata al Sindaco del Comune, per il provvedimento di surrogazione nei modi e nelle forme previste per la nomina.

Art. 43 DECADENZA DELLA COMMISSIONE

Qualora la Commissione per rinuncia, decadenza o altra causa sia ridotta a metà dei propri membri, decade.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta Comunale, che procede alla sua rinnovazione entro il termine di 60 giorni.

ART. 44 IMPOSSIBILITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

In caso di impossibilità di funzionamento della Commissione per qualsiasi motivo, ne disimpegnerà i compiti la Giunta Comunale

ART. 45 GRATUITA' DELL'INCARICO DI COMPONENTE LA COMMISSISONE

I componenti la Commissione consultiva esercitano il loro incarico in modo gratuito, senza diritto ad alcun compenso o indennità salvo il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità di legge.

ART. 46 NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSISONE

Le riunioni della Commissione Scuola e diritto allo studio sono convocate dal presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 membri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare e dev'essere recapitato almeno 5 giorni prima della data della riunione. In caso d'urgenza è sufficiente un preavviso di 48 ore.

Per la validità della riunione è richiesto l'intervento di almeno la metà dei componenti.

Le proposte sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei voti. In caso d'urgenza è sufficiente un preavviso di 48 ore. Per la validità della riunione è richiesto l'intervento di almeno la metà dei componenti.

Le proposte sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni adunanza viene redatto, a cura del Segretario, un verbale, una copia del quale viene inviata alla Giunta Comunale per l'approvazione e l'altra conservata in apposito raccoglitore presso l'Ufficio "Servizi Sociali".

Il verbale dev'essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 47 COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA (*)**

La Commissione consultiva ha i seguenti compiti:

- a) formulare pareri sui programmi degli interventi nel settore dell'assistenza scolastica, volti sia alla qualificazione dei servizi esistenti, qualora sussistano le condizioni, sia all'istituzione dei servizi mancanti per adeguarli al rapporto servizi – popolazione scolastica da servire;
- b) formulare proposte per una migliore attuazione e per l'eventuale estensione degli esperimenti di scuola a tempo pieno;
- c) formulare proposte, suggerimenti e consigli intesi al miglioramento dei servizi di assistenza scolastica programmati o programmare dall'Amministrazione Comunale;

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 48 RELAZIONE ANNUALE

Annualmente la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale una relazione sullo stato dei servizi erogati.

ART. 49 PRIORITA'

Le attività previste dal presente regolamento potranno essere attivate compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione dell'Ente, fatta salva la priorità per i servizi scolastici dell'accesso: Trasporto scolastico, servizio mensa, fornitura gratuita libri di testo, (***)

ART. 50 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il Comune provvede alla copertura della spesa relativa alla attività di cui al presente regolamento con i seguenti mezzi:

- a) contribuzione dell'utenza;
- b) contributi, sovvenzioni assegnati dalla Regione o da altri Enti o Privati;
- c) contributi del Comune.

ART. 51 DECORRENZA

Il presente regolamento entra in vigore dal momento che, a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo, diviene esecutivo.

(**) Modificato con deliberazione di C.C. N. 72 del 29/12/1992

(***) Modificato con deliberazione di C.C. N. 17 del 24/01/1996

(****) Modificato con deliberazione di C.C. N. 49 del 28/09/2013